
MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 2 gennaio 2018

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/1

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Concorso interno, per titoli ed esami, a 15 posti per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente del ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, indetto con Decreto del 2 gennaio 2018.

- Pubblicazione del bando di concorso.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, l’articolo 2, primo comma, lettere *ee*), che disciplina i concorsi interni, per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme d’attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- RITENUTO di dover bandire, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere ee), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in relazione agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 95/2017, un concorso per titoli ed esami per **15 posti** disponibili al **31 dicembre 2017**, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di **15 posti** di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere ee), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in relazione agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. n.95/2017.

2. Nell'ambito dei suddetti **15 posti**, **1 posto** è riservato al personale in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, terzo comma n 4), del decreto del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso per titoli ed esami di cui al precedente art. 1, è ammesso il personale appartenente al ruolo dei commissari in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di una delle lauree prescritte per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
 - b) rivestire la qualifica di vice questore aggiunto alla data del **31 dicembre 2017**, ovvero aver maturato, alla stessa data, almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;
 - c) il personale con la qualifica di commissario capo, indicato nell'art. 22-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, può partecipare al concorso dopo sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
2. Ai sensi dell'articolo 8, quarto comma del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è escluso dal concorso il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei.
3. Sono, altresì, esclusi dal concorso coloro che alla data del presente bando abbiano riportato:
 - a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a "*distinto*";
 - b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della deplorazione;
 - d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
4. L'esclusione è, altresì, disposta nei confronti del personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
5. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti verrà disposta in qualunque momento con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 3

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> oppure <https://dv.poliziadistato.it>, con le relative istruzioni.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- b) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;
- c) la qualifica rivestita al **31 dicembre 2017** e la data del relativo conseguimento;
- d) di non aver riportato, nei tre anni precedenti alla data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
- e) di non aver riportato, nell'anno precedente alla data del presente bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
- f) di non aver riportato, nel triennio precedente alla data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
- g) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti alla data del presente bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- h) la lingua italiana o tedesca, nella quale preferisce sostenere le previste prove d'esame e gli estremi dell'attestato di bilinguismo richiesto se concorre per il posto riservato di cui all'articolo 1 del presente bando;
- i) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale il candidato intende sostenere la prova orale, volta ad accertarne il grado di conoscenza.

3. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

4. In caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopra menzionato D.P.R. n. 445/2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 4

Fasi di svolgimento del concorso

1. Nel caso si debba svolgere la prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
 - prova preselettiva;
 - prove scritte;
 - prova orale
 - valutazione dei titoli dei candidati;
2. Se la prova preselettiva non sarà disposta, il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
 - prove scritte;
 - prova orale.
 - valutazione dei titoli dei candidati.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove indicate ai precedenti primo e secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta dal Vice Direttore Generale con funzioni Vicarie ed è composta da un Direttore di Ufficio o Direzione Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un Dirigente appartenente ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleti funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, che svolga le funzioni di Questore, un Consigliere di Stato o della Corte dei Conti e un Docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico o aziendale.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario del ruolo dei Commissari in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Per l'espletamento delle prove di lingua straniera e di informatica, la Commissione esaminatrice è integrata da un esperto di lingua straniera e da un Dirigente Tecnico della Polizia di Stato esperto di informatica.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei Componenti titolari interni della Commissione, sono nominati uno o più Componenti supplenti prescelti tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore. E' inoltre nominato un segretario supplente, prescelto fra i funzionari del ruolo dei Commissari in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

ART. 6

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, e sia comunque pari o superiore a cento, dovrà svolgersi una prova preselettiva, volta a selezionare i candidati da ammettere alle successive prove scritte.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 109/2002, la prova preselettiva consiste nel compilare un questionario, articolato in domande a risposta multipla, dirette ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel successivo articolo 7 del presente bando, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
3. La durata di tale prova preselettiva ed il numero dei quesiti da somministrare sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta utile.
4. Sulla base dei risultati della prova in argomento, sarà ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro il limite della predetta aliquota.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
6. L'eventuale prova preselettiva avrà luogo il giorno **16 febbraio 2018**, alle ore 8.00, presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato - Via Pier della Francesca, 3 - Roma.
7. Le ulteriori o diverse comunicazioni relative alla suddetta prova preselettiva saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno del **5 febbraio 2018**, con valore di notifica per tutti i candidati, nonché sui siti <https://doppiavela.poliziadistato.it> oppure <https://dv.poliziadistato.it>.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina la sua esclusione dal concorso.
9. La mancata ammissione alla successiva prova scritta non determina la preclusione di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.

ART. 7

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. Nel caso in cui la prova preselettiva sia stata espletata, sarà convocato per le prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, nonché in soprannumero i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro il limite della predetta aliquota.
2. Le prove scritte avranno luogo, dalle ore 8.00 dei giorni **19 e 20 febbraio 2018**, presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato - Via Pier della Francesca, 3 - Roma.
3. Le ulteriori o diverse comunicazioni relative alle suddette prove scritte saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno del **5 febbraio 2018**, con valore di notifica per tutti i candidati, nonché sui siti <https://doppiavela.poliziadistato.it> oppure <https://dv.poliziadistato.it>.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 8 Prove di esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, sono volte ad accertare la preparazione del candidato, sia sotto il profilo teorico che sotto quello applicativo-operativo.
3. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-amministrativo, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti materie:
 - diritto costituzionale ed amministrativo;
 - diritto penale;
 - diritto processuale penale;
 - legislazione di Pubblica Sicurezza.
4. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente.
5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
6. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto non procede alla valutazione dell'altro.
7. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche sulle seguenti materie:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- elementi di diritto comunitario;
- elementi di contabilità di Stato;
- ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco.

8. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato avverrà attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici.

9. La prova orale comprenderà, altresì, l'accertamento della conoscenza delle funzioni di base di un personal computer dotato di uno dei sistemi operativi maggiormente diffusi (gestione di file e di unità removibile, avvio di programmi, Internet e posta elettronica) e degli applicativi (redazione di un documento, utilizzo del foglio di calcolo e alimentazione e consultazione di una base dati).

10. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno 35/50.

11. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove scritte o la prova orale è escluso dal concorso.

ART. 9

Svolgimento prove scritte

1. La Commissione esaminatrice preparerà tre tracce per ciascuna prova scritta.

2. Le tracce, appena formulate, saranno chiuse in separati pieghi, sigillati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai Componenti della Commissione e dal Segretario, che saranno conservati a cura del Presidente della Commissione.

3. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione esaminatrice invita uno o più candidati a constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi di cui al precedente comma e, quindi, fa sorteggiare da uno dei candidati la traccia da svolgere.

4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente o di un Componente della Commissione esaminatrice.
6. E' vietato ai concorrenti di portare con sé carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmittitori e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
7. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza commenti né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici che siano stati presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice.
8. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.

ART. 10

Svolgimento della prova orale

1. L'ammissione alla prova d'esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
3. Il candidato procede al sorteggio di almeno una domanda, o gruppo di domande, per ciascuna delle materie oggetto della prova, tra quelle predisposte precedentemente dalla Commissione esaminatrice.
4. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno in apposito albo sito presso la sede di esame.
6. Il candidato che per gravi motivi, rappresentati entro l'orario di convocazione alla prova orale e tempestivamente documentati, sia impossibilitato a sostenere la prova



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

orale nel giorno e nell'ora stabiliti verrà ammesso a sostenerla in altra data e, comunque, non oltre l'inizio della valutazione dei titoli.

ART. 11

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- A *titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 10:*

- a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previsti per l'accesso al ruolo dei commissari, o titoli equivalenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
- d) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da una istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.

- B *titoli professionali, fino a punti 25:*

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;
- b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione che abbiano comportato un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
- c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, con esclusione dei corsi di formazione obbligatoria e dei seminari;
- d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione d'appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi d'istituto;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e) speciali riconoscimenti concessi con formale provvedimento dell'Amministrazione.

- C *titoli vari, fino a punti 5:*

sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della Commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

2. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma 1, la Commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, determina le specifiche tipologie di titoli valutabili, nonché i criteri di valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna tipologia.

3. Il Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

4. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame ed è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente, da tutti i Componenti e dal Segretario.

6. La somma dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli è divisa per il numero dei votanti. I quozienti ottenuti vengono sommati tra loro al fine di ottenere il punteggio finale espresso per ciascun candidato.

ART. 12

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. A parità di votazione prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata, l'anzianità di qualifica e la maggiore età anagrafica.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, verrà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali competenti.
3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, titolare del trattamento dei dati personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio Attività Concorsuali - Direzione Centrale per le Risorse Umane - viale del Castro Pretorio, n.5 - 00185 Roma.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 14

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della pubblicazione.

Roma, 02 GEN 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli